Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

18 luglio 2013 *

«Agricoltura — Regime dei titoli d'importazione — Regolamento (CE) n. 1291/2000 — Articolo 35, paragrafo 4, lettera c) — Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli — Titolo d'importazione — Deposito tardivo della prova della sua utilizzazione — Sanzione — Calcolo dell'importo da incamerare — Regolamento (CE) n. 958/2003 — Contingenti tariffari»

Nella causa C-211/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Roma, con decisione del 26 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2012, nel procedimento

Martini SpA

contro

Ministero delle Attività produttive,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J. Malenovský, presidente di sezione, U. Lõhmus (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 21 marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Martini SpA, da F. Capelli e M. Valcada, avvocati;

— per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Varrone, avvocato dello Stato;

— per il governo ellenico, da X.A. Basakou, in qualità di agente;

— per la Commissione europea, da P. Rossi e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

* Lingua processuale: l'italiano.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 152, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003 (GU L 47, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento n. 1291/2000»).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Martini SpA (in prosieguo: la «Martini») e il Ministero delle Attività produttive (in prosieguo: il «Ministero»), in merito all'importo della sanzione irrogata per il deposito tardivo della prova dell'utilizzazione di un titolo d'importazione.

Contesto normativo

Il regolamento n. 1291/2000

3 Il regolamento n. 1291/2000 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114, pag. 3). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti della controversia di cui al procedimento principale, quest'ultima permane disciplinata dal regolamento n. 1291/2000, i considerando 10 e 12 del quale così recitano:

«(10) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli [d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli] dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli. Occorre definire il momento in cui è assolto l'obbligo d'importare o di esportare.

(...)

(12) Talvolta vengono utilizzati titoli d'importazione per gestire regimi quantitativi all'importazione. Tale gestione è possibile soltanto quando si conoscono entro periodi di tempo relativamente brevi le importazioni effettuate tramite i titoli rilasciati. In tal caso la presentazione delle prove di utilizzazione dei titoli non è solo richiesta nel quadro di una corretta gestione amministrativa, ma diventa un elemento essenziale della gestione di questi regimi quantitativi. La prova è fornita con la presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, degli estratti. È possibile fornire la prova in questione entro un termine relativamente breve. Occorre pertanto fissare tale termine, che si applica quando vi fa riferimento la regolamentazione comunitaria sui titoli utilizzati per gestire i regimi quantitativi».

4 L'articolo 35 del suddetto regolamento contiene le norme che disciplinano le modalità di svincolo delle cauzioni e indica, in particolare, le condizioni e le proporzioni in base alle quali la cauzione viene incamerata. Il suo paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Fatto salvo il disposto degli articoli 40, 41 e 49, in caso di inadempimento dell'obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra:

a) il 95% del quantitativo indicato nel titolo, e

b) il quantitativo effettivamente importato o esportato.

Se il titolo è rilasciato per capo di bestiame, il risultato del calcolo del 95% di cui sopra viene eventualmente arrotondato al numero intero di capi immediatamente inferiore.

Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato è inferiore al 5% di quello indicato nel titolo, la cauzione viene totalmente incamerata.

(...)».

5 Il paragrafo 4 di tale articolo 35, relativo in particolare alle conseguenze di un ritardo nella presentazione della prova dell'utilizzazione del titolo, era redatto nel modo seguente:

«4.

a) La prova dell'utilizzazione del titolo prevista all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere fornita entro i due mesi successivi alla data di scadenza del titolo, salvo forza maggiore;

(...)

b) L'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova concernente il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione non sia stata fornita entro il termine di cui alla lettera a), primo trattino, è ridotto [di diverse percentuali in funzione del ritardo nella presentazione della prova, calcolato in mesi successivi alla data di scadenza del titolo];

c) Nei casi diversi da quelli previsti alla lettera b), l'importo da incamerare, relativamente ai quantitativi per i quali la prova che non è stata fornita entro i termini di cui alla lettera a) venga fornita entro i 24 mesi successivi alla data di scadenza del titolo, è pari al 15% dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati o esportati; ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione o all'esportazione.

(...)».

Il regolamento (CE) n. 1162/95

6 Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 117, pag. 2), come modificato dal regolamento (CE) n. 2333/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002 (GU L 349, pag. 24; in prosieguo: il «regolamento n. 1162/95»):

«Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181, pag. 21)] è:

a) di 1 EUR per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1766/92 (...)».

Il regolamento (CE) n. 958/2003

7 Il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 (GU L 136, pag. 3), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali e del riso in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU L 398, pag. 1). Tuttavia, in considerazione dell'epoca dei fatti, la controversia di cui al procedimento principale continua ad essere disciplinata dal regolamento n. 958/2003.

8 Il considerando 6 del regolamento n. 958/2003 stabilisce quanto segue:

«Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del [regolamento n. 1162/95]».

9 L'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Le importazioni di granturco (...) originarie della Repubblica di Bulgaria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario (...), sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità [del presente] regolamento».

10 Ai sensi dell'articolo 1 bis del suddetto regolamento:

«Un operatore può presentare una sola domanda di titolo d'importazione per periodo (...) Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi».

11 L'articolo 8 dello stesso regolamento dispone che la «cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR/t».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 La Martini era titolare di un titolo, emesso dalla competente autorità italiana il 15 settembre 2003, per l'importazione dalla Bulgaria di 7 000 tonnellate di granturco a dazio zero. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 958/2003, tale società ha prestato una cauzione pari a EUR 30 per tonnellata a garanzia dei suoi obblighi d'importazione.

13 Oltre ai suddetti obblighi, il cui adempimento non è contestato, la Martini era tenuta a produrre la prova dell'utilizzazione del proprio titolo al più tardi entro due mesi dalla data di scadenza di validità dello stesso per svincolare la cauzione in questione. Il 17 febbraio 2004, il Ministero ha adottato un decreto che ha disposto l'incameramento dell'importo di EUR 31 500, pari al 15% della cauzione, in quanto tale società non aveva rispettato il termine previsto.

14 Il 20 febbraio 2004, la Martini ha proposto ricorso contro tale decreto, contestando l'utilizzo dell'importo della cauzione effettivamente prestata per l'importazione in questione come parametro per il calcolo dell'importo da incamerare. Essa ritiene che, in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, l'importo da incamerare in conseguenza della presentazione tardiva della prova dell'utilizzazione del titolo d'importazione debba essere calcolato in base non al

tasso di cauzione di EUR 30 per tonnellata di prodotto importato, prestato nel caso di specie, ma del tasso di EUR 1 per tonnellata, applicato per la generalità dei titoli per importazioni di granturco da paesi terzi ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 1162/95.

15 L'8 marzo 2004, il Ministero ha confermato il suddetto decreto. Ciononostante, a seguito di una richiesta della Martini, esso ha chiesto alla direzione generale «Agricoltura» della Commissione europea un parere sull'interpretazione dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000. Dalla risposta della Commissione, del 20 aprile 2004, emerge che l'applicazione dell'ultima parte di tale disposizione è possibile solo in presenza di un secondo titolo d'importazione con un tasso di cauzione diverso, utilizzabile per l'importazione alle stesse condizioni del prodotto in questione. Alla luce di tale risposta, il Ministero ha confermato il contenuto del suo decreto dichiarando l'incameramento della cauzione.

16 Con lettera del 21 maggio 2004, la Martini ha comunicato al Ministero che essa rientrava nelle condizioni di applicazione della deroga prevista all'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, dal momento che essa risultava anche intestatario di un titolo d'importazione rilasciato per lo stesso periodo e per lo stesso tipo di prodotto in provenienza da un paese terzo diverso dalla Bulgaria, che prevedeva una cauzione di EUR 1 per tonnellata. Di conseguenza, essa ha riproposto al Ministero la propria richiesta di calcolare l'importo da incamerare in base al tasso normale della cauzione applicata sul mercato in questione.

17 Il Ministero ha ritenuto tuttavia che tale diverso titolo non soddisfacesse le condizioni per l'applicazione della deroga in quanto non era stato rilasciato in base al regolamento n. 958/2003 e non riguardava le importazioni di granturco provenienti dalla Bulgaria. Di conseguenza, il 22 giugno 2004, il Ministero ha confermato ancora una volta il proprio decreto.

18 La Martini, essendo stato rigettato, con sentenza del 14 gennaio 2008, il ricorso dalla stessa proposto contro il suddetto decreto dinanzi al Tribunale di Roma, ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Roma. Quest'ultima ha ritenuto che le norme in questione si prestassero a diverse possibili interpretazioni.

19 Alla luce di quanto sopra, la Corte d'appello di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) «Se l'articolo 35 del [regolamento n. 1291/2000] debba essere interpretato nel senso che la sanzione in esso prevista, consistente nell'incameramento totale della cauzione imposta agli operatori economici comunitari, che hanno ottenuto un titolo di importazione/esportazione per un prodotto disciplinato dall'organizzazione comune del mercato dei cereali, persegua l'obbiettivo essenziale di scoraggiare l'inosservanza, da parte dei predetti operatori, di un'obbligazione principale (come l'effettiva importazione o esportazione dei cereali indicati nel relativo titolo) che gli stessi sono tenuti a rispettare con riferimento all'operazione per la quale hanno ottenuto il rilascio del titolo e prestato la relativa cauzione.

2) Se le disposizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento [n. 1291/2000], nella parte in cui stabiliscono i termini e le modalità di svincolo della cauzione prestata in occasione del rilascio di un titolo di importazione, debbano essere interpretate nel senso che in caso d'inosservanza di un'obbligazione secondaria, consistente in particolare nella ritardata esibizione della prova di un'importazione correttamente effettuata (e nella conseguente ritardata presentazione della relativa domanda di svincolo della cauzione prestata), l'importo della sanzione da applicare deve essere determinato indipendentemente dall'ammontare della cauzione specifica il cui incameramento totale dovrebbe essere disposto in caso d'inosservanza di un'obbligazione principale relativa alla stessa operazione d'importazione, dovendo in particolare essere determinato facendo riferimento all'importo normale della cauzione che risulta applicabile per la generalità delle importazioni dei prodotti dello stesso genere effettuate nel periodo di riferimento.

3) Se l'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del [regolamento n. 1291/2000], nella parte in cui prevede che "(…) ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare viene utilizzato il tasso [meno elevato] applicabile all'importazione (…)", debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un'importazione di cereali sia stata correttamente eseguita da un operatore economico comunitario, l'inosservanza del termine prescritto per la presentazione della prova dell'avvenuta importazione all'interno della Comunità [e]uropea deve essere sottoposta a una sanzione il cui ammontare va calcolato facendo riferimento alla cauzione di importo meno elevato in vigore nello stesso periodo in cui è stata compiuta l'importazione dello stesso prodotto, indipendentemente dalle condizioni particolari di dazio (come sostenuto dalla Martini) o solo in presenza delle medesime condizioni particolari di dazio (come sostenuto dallo Stato italiano)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 35 del regolamento n. 1291/2000 debba essere interpretato nel senso che l'obiettivo della cauzione di cui a tale disposizione sia quello di garantire l'obbligo di importazione.

21 A tal proposito occorre rilevare che, secondo il considerando 10 del regolamento n. 1291/2000, uno degli obiettivi di tale cauzione è quello di garantire l'impegno di importare i prodotti in questione durante il periodo di validità del titolo di importazione.

22 Tuttavia, come emerge dalla formulazione stessa dell'articolo 35, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la suddetta cauzione mira anche a garantire che la prova dell'utilizzazione del titolo sia presentata entro un certo termine. Infatti, come confermato dal considerando 12 del regolamento stesso, talvolta vengono utilizzati titoli d'importazione per gestire regimi quantitativi all'importazione, il che richiede che le importazioni effettuate tramite i titoli rilasciati siano conosciute entro periodi di tempo relativamente brevi. Pertanto, la cauzione di cui all'articolo 35 del regolamento n. 1291/2000 contribuisce anche al perseguimento dell'obiettivo di gestire i regimi quantitativi all'importazione.

23 Si deve pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 35 del regolamento n. 1291/2000 deve essere interpretato nel senso che l'obiettivo della cauzione di cui a tale disposizione è quello di garantire non soltanto l'obbligo d'importazione, ma anche che la prova dell'utilizzazione del titolo sia presentata entro un certo termine.

Sulle questioni seconda e terza

24 Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000 debba essere interpretato nel senso che, in caso di presentazione tardiva della prova della corretta effettuazione di un'importazione, l'importo da incamerare, sulla base dei quantitativi per i quali la prova non è stata presentata nel termine fissato alla lettera a) dello stesso paragrafo, debba essere calcolato sulla base del tasso di cauzione effettivamente applicato in occasione della domanda di rilascio del titolo o dei titoli relativi a tale importazione. Ai fini di tale interpretazione, il giudice del rinvio si interroga sull'eventuale rilevanza del fatto che la cauzione sia stata prestata in base ad un tasso superiore a quello applicabile alle altre importazioni di prodotti dello stesso tipo di quello importato, considerato che quest'ultimo è stato esentato dal pagamento dei dazi d'importazione.

25 In via preliminare, è opportuno sottolineare che la formulazione dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000 indica chiaramente che, di regola, la sanzione per una presentazione tardiva della prova della corretta effettuazione di un'importazione è pari al 15% dell'importo della cauzione prestata che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati. Ne consegue che, in linea di principio, il calcolo di tale sanzione si deve basare sul tasso di cauzione effettivamente applicato in occasione della domanda di rilascio del titolo d'importazione relativo all'importazione, per la quale la prova dell'effettuazione non è stata presentata entro il termine previsto.

26 Tuttavia, occorre ricordare che l'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, nella sua ultima parte, prevede anche che, ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da incamerare venga utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione.

27 Orbene, è importante che i suddetti titoli siano contemporaneamente applicabili ad un medesimo quantitativo importato. Infatti, la formulazione dell'ultima parte dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, in particolare l'espressione «il tasso meno elevato applicabile all'importazione», esclude che un tasso di cauzione che non sia applicabile in concreto all'importazione in questione (cioè utilizzato per un titolo che copra effettivamente i quantitativi importati) possa essere preso in considerazione per il calcolo della sanzione prevista da tale disposizione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale tasso di cauzione possa essere considerato come «tasso normale» per il tipo di prodotto in questione.

28 Una simile interpretazione è peraltro confortata dal fatto che, come sottolineato dalla Commissione, la particolare disposizione di cui all'ultima parte dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000 si spiega con il carattere fungibile dei quantitativi importati e con la difficoltà di collegare un determinato titolo ad un quantitativo piuttosto che a un altro. Ebbene, in assenza di tale particolare disposizione, l'autorità competente rischierebbe di sanzionare un ritardo applicando il tasso più elevato al posto del tasso meno elevato, per quanto riguarda i quantitativi ai quali sono applicabili titoli che prevedono tassi di cauzione diversi.

29 Di conseguenza, la suddetta particolare disposizione si applica soltanto quando l'importatore fa valere dinanzi all'autorità competente contemporaneamente più titoli, che prevedono tassi di cauzione diversi per un'operazione nel complesso relativa allo stesso prodotto avente la stessa origine.

30 Ciò premesso, va rilevato che più titoli che prevedono tassi di cauzione diversi sono applicabili all'importazione di un prodotto specifico, ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, quando l'importatore fa valere dinanzi all'autorità competente contemporaneamente più titoli che prevedono tassi di cauzione diversi per un'operazione nel complesso relativa allo stesso prodotto avente la stessa origine, e l'autorità competente è concretamente in grado di applicare questi diversi tassi ad un quantitativo importato.

31 Per quanto riguarda la controversia di cui al procedimento principale, va rilevato che dal fascicolo a disposizione della Corte non risulta che la Martini avesse presentato più titoli applicanti tassi di cauzione diversi per l'importazione di granturco dalla Bulgaria, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare. Se così dovesse risultare, la particolare disposizione di cui all'ultima parte dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000 non sarebbe applicabile ai fatti della controversia di cui al procedimento principale.

32 Di contro, anche a voler supporre che tale particolare disposizione si applichi ai fatti della controversia di cui al procedimento principale, qualora il giudice del rinvio dovesse constatare che la Martini ha effettivamente presentato più titoli applicanti tassi di cauzione diversi per l'importazione di granturco di cui al procedimento principale, occorre rilevare che l'espressione «tasso meno elevato applicabile all'importazione», ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento

n. 1291/2000, tenuto conto del carattere generico della stessa, disciplina anche una situazione in cui il tasso di cauzione applicato in occasione del rilascio di un titolo a dazio pieno sia inferiore a quello applicabile in occasione del rilascio di un titolo a dazio zero in regime preferenziale, come quello creato dal regolamento n. 958/2003.

33 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000 deve essere interpretato nel senso che, in caso di presentazione tardiva della prova della corretta effettuazione di un'importazione, l'importo da incamerare, sulla base dei quantitativi per i quali la prova non è stata presentata nel termine fissato all'articolo 35, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, deve essere calcolato sulla base del tasso di cauzione effettivamente applicato in occasione della domanda di rilascio del titolo o dei titoli relativi a tale importazione. Ai fini di tale interpretazione, è irrilevante il fatto che la cauzione sia stata prestata in base ad un tasso superiore a quello applicabile alle altre importazioni di prodotti dello stesso tipo di quello importato, considerato che quest'ultimo è stato esentato dal pagamento dei dazi d'importazione.

Sulle spese

34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1) **L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, deve essere interpretato nel senso che l'obiettivo della cauzione di cui a tale disposizione è quello di garantire non soltanto l'obbligo d'importazione, ma anche che la prova dell'utilizzazione del titolo sia presentata entro un certo termine.**

2) **L'articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, come modificato dal regolamento n. 325/2003, deve essere interpretato nel senso che, in caso di presentazione tardiva della prova della corretta effettuazione di un'importazione, l'importo da incamerare, sulla base dei quantitativi per i quali la prova non è stata presentata nel termine fissato all'articolo 35, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, deve essere calcolato sulla base del tasso di cauzione effettivamente applicato in occasione della domanda di rilascio del titolo o dei titoli relativi a tale importazione. Ai fini di tale interpretazione, è irrilevante il fatto che la cauzione sia stata prestata in base ad un tasso superiore a quello applicabile alle altre importazioni di prodotti dello stesso tipo di quello importato, considerato che quest'ultimo è stato esentato dal pagamento dei dazi d'importazione.**

Firme